

## COMMISSIONE PRASSI IN MEDIAZIONE

### Sintesi dei lavori ottobre-novembre 2023: la natura del termine trimestrale del procedimento di mediazione

Il Gruppo di Lavoro ha affrontato il problema relativo alla “natura” del termine trimestrale previsto dal modificato art. 6 del D.Lgs. n. 28/2010 del Testo coordinato alla “riforma Cartabia 2022” che espressamente prevede, al primo comma, che: *“Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti”*. Ci si è chiesti, pertanto, se il termine di durata del procedimento di mediazione - che parrebbe essere inteso come “massimo” di tre mesi, prorogabili di ulteriori tre, per un totale complessivo di mesi 6 - debba essere inteso come “perentorio” e se possa, eventualmente incidere, sul valore dell’accordo raggiunto.

Più in particolare, ci si è chiesti se il superamento del termine di durata del procedimento di mediazione di sei mesi dal deposito della domanda, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa, possa negativamente incidere sui benefici fiscali di cui al secondo comma del riformato art. 17 a norma del quale *il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente*.

La formulazione della norma in analisi parrebbe, infatti, voler individuare in maniera precisa il termine di durata massima del procedimento, ciò sebbene non si rinvenga in nessuna diversa disposizione del testo alcuna evidente conseguenza giuridica che possa negativamente incidere sul raggiungimento dell’accordo nel caso in cui questo avvenga oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 6.

Peraltro, il Tribunale di Torino si è così recentemente espresso: *“La natura perentoria del termine trimestrale di durata del procedimento non solo non è prevista espressamente, ma non appare neppure coerente con l'intento deflattivo della normativa in esame, dovendosi consentire alle parti di impiegare, ove occorra, un tempo superiore ai tre mesi al fine di dirimere il contenzioso, senza onerarle dei costi di iscrizione a ruolo della causa. Infatti, la finalità della mediazione sarebbe al contrario frustrata laddove le parti fossero tenute ad instaurare la controversia avanti all'autorità giudiziaria pur in costanza di possibili trattative”*. Tribunale di Torino, Sezione 8, 17 febbraio 2023, n. 709.

### **Sintesi raggiunta:**

Considerata la finalità per cui il legislatore ha introdotto l’art. 6 del d.lgs. n. 28/2010 e cioè la necessità di rendere l’obbligatorietà del procedimento compatibile col principio per cui il diritto di agire in giudizio non può subire una eccessiva dilazione e/o compressione, UNAM ha recentemente proposto l’abrogazione dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2010

La proposta di UNAM prevede, contestualmente l’inserimento un secondo periodo al comma 4 dell’art. 5: *“Quando l’esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione”* prevedendo che *“In ogni caso, salvo diversa volontà delle parti, la condizione si considera avverata decorsi tre mesi dalla data di deposito della domanda di mediazione”*.